CONVENZIONE

“REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE IN MATERIA DI VIGILANZA DEL MERCATO E TUTELA DEI CONSUMATORI EX ART 3 D.M. 10 AGOSTO 2020”.

TRA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (abbreviato MISE) – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, di seguito denominata DGMCTCNT, con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53 rappresentato dal Direttore Generale Avv. Loredana Gulino

E

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (abbreviato CNVVF) - Piazza del Viminale, 1 - 00100 Roma, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, rappresentato dal Direttore Centrale Dott. Ing. Marco Cavriani;

Entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- l’art. 15 della L. 24 agosto 1990, n. 241 disciplina gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni quale modalità di esercizio delle funzioni nei casi di perseguimento di interessi congiunti;

- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha assegnato alla DGMCTCNT le competenze in materia di politiche per i consumatori e di vigilanza sul mercato, ed in particolare assegna alla DIVISIONE VI le funzioni in materia di Sicurezza dei Prodotti e Normativa Tecnica;

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il capitolo n.1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

- il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 in cui per il triennio 2020-2022 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di €25.000.000,00 sul capitolo 1650;

- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2020 (registrato presso la Corte dei Conti il 15 settembre 2020, n.835) ha individuato per l'anno 2020 le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– l'articolo 3, comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone che per la realizzazione di iniziative dirette in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti, compresi gli strumenti di misura, e dei servizi, allo scopo di assicurare la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica - per il triennio 2020-2022 - la somma di € 13.500.000.00;

- l'articolo 9, comma 2 del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone altresì che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

- l'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 autorizza la riassegnazione al bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile degli importi versati all'entrata dello Stato a seguito di convenzioni stipulate con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

- ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, e che si articola, tra l'altro in "*studio, ricerca, sperimentazione e prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova*";

- ai sensi dell' dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 "*qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di*

messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza".

- ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 è previsto che il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abroga la direttiva 89/106/CEE, e, all'articolo 17, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici siano Autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i requisiti essenziali di rispettiva competenza;
- ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 all'articolo 107 *"per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio";*
- *il decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2012 reca le tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008 e smi.*
- *il decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 marzo 2012 reca l'aggiornamento per le tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,*

- le Parti concordano di procedere a disciplinare gli ambiti di collaborazione, le modalità di realizzazione delle attività, di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, di misurazione e valutazione dei risultati;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Richiamo delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'art. 9, comma 2 del decreto del 10 agosto 2020, le Parti, nel rispetto dei propri reciproci ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze intendono collaborare per sovraintendere ad attività di comune interesse tra le quali a titolo esemplificativo, le attività di verifica inerenti in particolare:

a) estintori portatili di incendio soggetti ad omologazione ministeriale per la commercializzazione sul territorio nazionale ed alla marcatura CE-PED del recipiente a pressione contenente l'agente estinguente;
b) prodotti da Costruzione rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011;
c) serbatoi per "Gas di Petrolio Liquefatti" con capacità minore/uguale ai 13 metri cubi;

nonché ulteriori attività collaterali, quali ad esempio la formazione degli addetti per le operazioni di verifica.

2. Il MISE ed il CNVVF per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali si impegnano ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui al "Prospetto Attività" (allegato A) che potranno essere realizzate presso le sedi del MISE, del CNVVF o altre opportune sedi previamente identificate alla luce delle funzionalità richieste dallo svolgimento alle specifiche attività.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, il MISE ed il CNVVF entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione sottoscriveranno, uno o più appositi "Piani esecutivi" che conterranno il dettaglio delle attività sopra richiamate, i tempi di realizzazione, gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti.

4. Il MISE ed il CNVVF, nella realizzazione delle attività della presente convenzione, possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, nonché, previa intesa reciproca, del supporto di propri enti pubblici vigilati *o in-house*.

5. Il MISE ed il CNVVF, per la realizzazione e l'attuazione delle finalità e degli obiettivi fissati nella convenzione indicano rispettivamente un proprio ufficio di riferimento per ciascun piano esecutivo e possono costituire comitati tecnici congiunti.

6. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare il reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della convenzione.

ARTICOLO 3

Esecutività, durata, modifiche

1. La presente convenzione diventa esecutiva dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

2. Le attività previste possono essere avviate dopo che sono intervenute le approvazioni di cui al comma 1 dovranno essere completate e rendicontate non oltre il 31 ottobre 2022, salvo proroga.

3. Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione, ivi comprese ipotesi di proroga, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 4

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il MISE metterà a disposizione del CNVVF un importo complessivo massimo di € 1.000.000 (euro un milione/00).

ARTICOLO 5

Rendicontazione ed erogazioni

1. L'importo di cui all'art. 4 comma 1 è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate ricompresi i costi sostenuti durante l'intera vigenza della presente convenzione per l'acquisizione dei prodotti sul mercato, per l'effettuazione di analisi o verifiche di laboratorio, anche presso strutture esterne adeguatamente riconosciute, per l'acquisizione di attrezzature, macchinari, servizi o per servizi connessi al maggior impegno del personale, nonché per l'effettuazione di missioni (disciplinate dalla circolare del Ministero dell'Interno n.01932 del 14/09/2009), indagini sperimentali, studi, seminari, corsi di formazione del personale, stage e tirocini formativi rientranti nello scopo della presente convenzione, nonché per comitati tecnici congiunti.
2. L'importo di cui all'art. 4 comma 1 è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", riportato in Allegato B) alla presente Convenzione.

3. Con riguardo alle attività svolte, il CNVVF presenta al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:

   a) una comunicazione avvio attività entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo;
   b) relazioni semestrali sull'attività svolta (relazione intermedia) entro 30 gg dal compimento del primo semestre dalla sottoscrizione del piano esecutivo;
   c) una relazione conclusiva unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2022;

4. Il pagamento nei confronti del CNVVF nei limiti dell'importo massimo di cui al comma 1, avverrà a livello programmatorio, con imputazione nel modo seguente:

   a) € 300.000,00 nell'anno 2020 entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
   b) € 300.000,00 nell'anno 2021 entro 30 gg dall'invio della relazione intermedia sull'attività svolta di cui al comma 3 lettera b);
   c) massimo € 300.000,00 nell'anno 2022 a titolo di preconsuntivo, a seguito dell'approvazione della relazione relativa al primo semestre 2022 sull'attività svolta e riepilogo delle spese sostenute;
   d) massimo € 100.000,00 nell'anno 2022 a saldo, a seguito dell'approvazione della relazione finale sull'attività svolta e la relativa rendicontazione.

5. Le relazioni di cui al precedente comma 3 dovranno dettagliare le spese sostenute e rendicontate con documentazione giustificativa dell'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa e attestare l'effettivo pagamento delle stesse.

6. Sulle produzioni realizzate, nonché sulla documentazione di spesa riferite alla presente convenzione dovrà essere apposta la dicitura "Iniziativa finanziata dal MISE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2020".

7. Il MISE, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti, provvederà ad autorizzare il pagamento entro 30 giorni dalla richiesta e comunque sulla base della effettiva disponibilità di cassa mediante accreditamento sul conto di tesoreria comunicato dal CNVVF.

8. La documentazione di spesa sarà conservata presso il CNVVF per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti da parte del MISE e degli organismi preposti al controllo.

9. Il pagamento delle somme sarà effettuato sul CAPO XIV capitolo 2439, articolo 11 "*Versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno, nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*", sul conto di Tesoreria che il CNVVF si impegna a comunicare al MISE in tempo utile per poter effettuare il trasferimento.

ARTICOLO 6

Riprogrammazioni, modifiche e integrazioni del "Piano esecutivo"

1. Le parti potranno inoltre concordare nuove e diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche ed integrazioni del/i "piano/i esecutivo/i" che si rendessero necessarie o opportune in corso di convenzione.

2. Il MISE potrà a seguito di esigenze emerse, della verifica sull'andamento della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti, riprogrammare anche in riduzione l'importo di cui all'art. 5, riconoscendo in ogni caso al CNVVF il costo delle attività realizzate.

ARTICOLO 7

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati.

1. Le attività di controllo, di monitoraggio e valutazione dei risultati sono svolte dalle Parti congiuntamente ed avranno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative e fanno capo alla divisione della DGMCTCNT competente per materia, di concerto con la divisione V della medesima Direzione competente per i profili gestionali- contabili.
2. Il CNVVF, trasmette al MISE le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, corredate dalla inerente documentazione giustificativa.
3. La relazione finale conterrà un'analisi dei risultati raggiunti anche in termini statistici.

ARTICOLO 8

Proprietà delle produzioni

1. La proprietà delle opere dell'ingegno e dei brevetti nell'ambito della presente convenzione rimane congiunta del MISE - CNVVF con pieno diritto di sfruttamento da entrambi le parti.

ARTICOLO 9

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso al CNVVF sarà riconosciuto il corrispettivo per le attività effettivamente realizzate sino alla data del recesso e per gli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 11

Spese ed oneri fiscali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno regolate ai sensi dell'art.16 bis del Regio decreto 2440/1923 e dell'art. 55 del Decreto del Presidente della repubblica 634/1972.

ARTICOLO 12

Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 13

Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento dei dati sono il MISE e il CNVVF. I dati sono trattati dalle parti in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente.

Roma,

Per la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica - MISE
Il Direttore Generale
Avv. Loredana Gulino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m

Per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CNVVF
Il Direttore della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Dott. Ing. Marco Cavriani
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m